GAZZETTA UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 maggio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tasse di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppie dei prezzi per l'Italia.

Al « BOLLETINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, ebbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 800. Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

L'Importo degli abbonamenti deve essere versato sul e/e postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria Jelio Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiala 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 340.

Riordinamento del Registro Italiano Navale. Pag. 1499

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947, n. 341.

Proroga al 31 dicembre 1947 del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, limitatamente ai soli provvedimenti ed atti amministrativi, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 342.

Ricostituzione dei comune di Bolzano Novarese (Novara). Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 343.

Ricostituzione dei comuni di Buonanotte e Montelapiano (Chieti) Pag. 1503

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 344.

Ricostituzione del comune di Santa Giusta (Cagliari). Pag. 1503

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 345.

Ricostituzione dei comuni di Lequio Tanaro, Bergolo, Scarnafigi, Ruffia, Torre Bormida e Camo (Cuneo).

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 346.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Fi-

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 347.

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Filomarino in Napoli Pag. 1505

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 348.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1946-47. . Pag. 1505

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947.

Cessazione dall'incarico del commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo o ricostituzione dell'amministrazione ordinaria Pag. 1506

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Piera di Foggia ».
Pag. 1506

MINISTRI 2 maggio 1947.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera della pesca » Pag. 1504 in Ancona Pag. 1506 DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia del provvedimento 26 maggio 1944 col quale venne accordato un nulla osta in via di massima all'impresa Fratelli Ferrarini da Concordia (Modena) per la cessione all'impresa Fratelli Lazzi di Pictola di tutte le autolinee di cui essa era concessionaria.

Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1947.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948. . . . Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Torino Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1947.

Revoca del decreto 11 marzo 1945 di sottoposizione a sindacato della S. A. Vogel, con sede in Milano. . Pag. 1509 DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Revoca del decreto 13 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni « Acciai Marathon ». con sede in Milano Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Revoca del decreto 11 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta « Idromeccanica italiana » di Bähr Gerardo, con sede in Milano Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « S.I.L.C.A. » di Girolamo Pittaluga, con sede in Genova San Quirico, di allestire un nuovo implanto industriale Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Pagliarini Enrico, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), di allestire un nuovo impianto

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla società « Fratelli Radici & C. », con sede in Bergamo, di allestire un nuovo impianto industriale. Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Fonderia Casari », con sede in Bergamo, di allestire un nuovo impianto industriale. Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Sgura Angelo fu Oronzo, con sede in Ostuni (Brindisi), di allestire un nuovo impianto industriale Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Veneziano Domenico fu Luigi, con sede in Pagani (Salerno), di allestire un nuovo impianto industriale Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Società Dauna agricola industriale oli », con sede in Cerignola (Foggia), di allestire un nuovo implanto industriale Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Di Maso Luigi, con sede in Apricena (Foggia), di allestire un nuovo impianto industriale.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Cooperativa bieticultori asolani ». con sede in Asola (Mantova), di allestire un nuovo impianto industriale Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla Società anonima cooperativa Latterie Agri-cole Riunite Cremonesi « L.A.R.C. », con sede in Cremona, di allestire un nuovo impianto industriale . . . Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta «1.C.A.B.» Industria Conserve Alimentari Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale (Vercelli), di allestire un nuovo impianto industriale . . . Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Revoca del divieto fatto alla Società « Olea Romana dei Fratelli Corcos & C. », con sede in Roma, di allestire un nuovo impianto industriale Pag. 1512

Revoca del divieto fatto alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, di allestire un nuovo impianto industriale . . . Pag. 1512

DECRETI PREFETTIZI:

Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 1513

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Testa Candido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 1514

Esito del ricorso presentato da Bonati Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 1514

Esito del ricorso presentato da De Feo Domenico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . Pag. 1514

Ministero delle finanze e del tesoro:

176ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « To-155ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano Pag. 1514 Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

Pag. 1515 Media dei cambi e dei titoli Pag. 1517 Avviso di rettifica Pag. 1517

Ministero dell'interno: Avviso di smarrimento di mandato. Pag. 1517

CONCORSI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per esami a settantasei posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro Pag. 1518

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 23 MAGGIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 %, serie ordinaria, effettuata il 16 maggio 1947.

Pag. 1511 (2369)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 340. Riordinamento del Registro Italiano Navale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico;

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1018, recante modifiche al regio decreto predetto;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, relativo all'istituzione del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA!

Art. 1.

L'esercizio della classificazione delle navi mercan tili e dei galleggianti e delle altre operazioni e funzioni indicate negli articoli seguenti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la marina mercantile per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i trasporti per quelli destinati alla navigazione interna.

Art. 2.

Devono essere classificate da istituti autorizzati a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali:

- a) destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi determinati dal Ministero leggianti costruiti senza la sorveglianza del Registro; della marina mercantile);
- b) destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;
- c) destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima;
- d) destinate ad un qualsiasi servizio di linea, anche se non riguardante il trasporto di passeggeri;
- e) destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;
- f) classificate o che si vogliano classificare presso istituti stranieri;
- g) destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez.

La classificazione è obbligatoria, inoltre, nei sensi previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, contenente, provvedimenti a favore della marina mer cantile e successive modificazioni e da altre leggi speciali.

La classificazione è obbligatoria anche per le navt straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere a), b), o), d), quando non vi siano abilitate in applicazione degli accordi con gli Stati di cui portano la bandiera.

Le navi straniere possono chiedere la classificazione nello Stato anche se siano state classificate all'estero.

La classificazione nello Stato non è obbligatoria per le navi onerarie della marina militare direttamente gestite da essa o date in gestione a compagnie di navi-

Art. 3.

L'Amministrazione statale può, con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleg. gianti destinati alla navigazione marittima e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

Art. 4.

Il Registro Italiano Navale è autorizzato ad effettuare:

1) la visita e la classificazione delle navi e dei gal-

leggianti di qualunque bandiera: 2) l'esame, agli effetti della classificazione predetta. di piani di nuove costruzioni, di trasformazioni o di grandi riparazioni di impianti e sistemazioni varie di

bordo; 3) il collaudo di materiali, oggetti ed apparecchi che siano destinati alla costruzione, allestimento ed armamento di navi o galleggianti aspiranti alla classificazione presso il Registro o che si trovino a bordo di

navi o galleggianti già classificati presso di esso; 4) la sorveglianza alla costruzione, all'allestimento ed armamento, alle trasformazioni e grandi riparazioni delle navi, dei galleggianti, degli impianti e sistemazioni varie di bordo, di cui ai precedenti nn. 1 e 2;

5) le visite di prima classificazione di navi e gal-

- 6) le visite periodiche ed occasionali alle navi e galleggianti classificati presso il Registro, per la conservazione della classe;
- 7) le operazioni attinenti alle funzioni di perito tecnico e di collaudatore per quanto concerne le industrie navali o connesse alla attività navale.

Art. 5.

Per la classificazione e per le altre operazioni svolte. il Registro rilascia appositi certificati aventi valore probatorio.

Art. 6.

Previa antorizzazione dei Ministri per la marina mercantile e per gli affari esteri il Registro può:

1) stabilire accordi per scambi e prestazioni con istituti di classificazione stranieri;

2) stabilire accordi con governi stranieri per il riconoscimento delle operazioni effettuate e delle fun- ed esperienze di architettura navale; zioni esplicate;

3) costituire all'estero Comitati di classificazione assicurazioni;

e intervenire nella loro costituzione.

Previa autorizzazione da parte dei rispettivi governi esteri, il Registro determina, assegna o applica le marche di bordo libero internazionali a navi di bandiera estera.

Art. 7.

Gli organi del Registro sono:

il presidente;

il vice presidente;

- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato direttivo;

il Comitato tecnico;

il Collegio dei revisori dei conti.

Art. S.

Il presidente e il vice presidente sono nominati con dall'ordine degli ingegneri; deliberazione del Consiglio di amministrazione fra i membri che ad esso appartengono. La relativa delibe razione è approvata dal Ministro per la marina mer- (Assider); cantile.

quattro anni e possono essere riconfermati. Si applica in Roma; ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

Art. 9.

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e lo amministra con il concorso del Consiglio di ammini strazione e del Comitato direttivo;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo e può convocare e presiedere quelle del Comitato tecnico:
- c) adotta nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che sarebbero di competenza del Comitato direttivo, riferendone alla prima riunione di quest'organe siglio di amministrazione. per la ratifica.

di sua assenza od impedimento.

Il presidente può delegare al vice presidente determinate funzioni e la firma di determinati atti e prov vedimenti.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto dei se guenti membri:

- a, il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
- b) il presidente del Comitato superiore della na vigazione interna;
- c) il direttore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile;
- d) il direttore generale del traffico marittimo presso il Ministero della marina mercantile;
- e) il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- f) il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa (Marina);
- g) due esperti di particolare rinomanza in materia marina mercantile;

- h) il presidente dell'Istituto nazionale per studi
- i) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle
- 1) il direttore generale dell'Unione Italiana di rias sicurazione;
- m) un rappresentante dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici e un rappresentante del Comitato assicuratori marittimi di Genova, nominati dalle rispettive organizzazioni tra persone particolarmente esperte nel campo delle assicurazioni marittime;
- n) i rappresentanti delle Camere di commercio di Genova, Venezia e Napoli, nominati dalle rispettive Camere;
- o; un rappresentante dei commercianti nominato dalla Confederazione italiana dei commercianti;
- p) due costruttori navali nominati dall'Associazione dei costruttori navali;
- q) un ingegnere navale e meccanico, in rappresentanza delle industrie navali e meccaniche, nominato
- r) un ingegnere in rappresentanza delle industrie siderurgiche, nominato dalla Associazione siderurgici
- 8) due rappresentanti degli armatori nominati Il presidente e il vice presidente durano in carica dalla Confederazione degli armatori italiani, sedente
 - t) due amministratori delegati o direttori di società di navigazione marittima di linea, nominati dalla Confederazione degli armatori italiani;
 - u) un rappresentante di società di navigazione interna, nominato dalla Federazione nazionale imprese trasporti;
 - v) un rappresentante della gente di mare, nominato dalla relativa organizzazione.

Art. 11.

Il presidente del Registro è anche presidente del Con.

I membri indicati alle lettere g(0, m), n(0, p), q(0, p)Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi r), s), t), u), v), durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

> I membri nominati nel corso del quadriennio, per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quadriennio.

> Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Roma almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

> Il Consiglio di amministrazione deve essere inoltre convocato qualora lo richieda almeno la metà dei suoi

> Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

> Il direttore generale può essere chiamato a partecipare, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Per la nomina del presidente e del vice presidente prevista dall'art. 8 del presente decreto il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio superiore della marina mercantila o, in caso di mancanza o impedimento, dal direttore di marina mercantile, nominati dal Ministro per la generale più anziano del Ministero della marina mercantile.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'Istituto e in particolare:

a) approva i regolamenti tecnici e le relative modificazioni;

b) approva il regolamento dei servizi e il regola mento del personale e le relative modificazioni;

c) approva le tariffe e le relative modificazioni, salvo il disposto dell'art. 24 per quanto concerne le prestazioni effettuate all'Amministrazione statale;

d) approva gli accordi con i governi e con gli Istituti di classificazione stranieri;

e) stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'Istituto;

f) approva il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo:

g) provvede alla nomina, in seguito a concorso per titoli, del direttore generale.

Art. 18.

Il Comitato direttivo è composto del presidente del Registro, che lo presiede, del vice presidente, del direttore generale e di tre membri del Consiglio di amministrazione eletti in seno al Consiglio medesimo.

I membri eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la dispo sizione del terzo comma dell'art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

Le deliberazioni, valide quando vi abbiano partecipato almeno tre membri del Comitato direttivo, sono e finanziario sulla gestione dell'Istituto. adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Comitato direttivo provvede all'amministrazione ordinaria dell'Istituto; nomina e revoca i funzionari ed impiegati e ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento del personale, sovraintende al buon anda mento dei servizi, regolandoli in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima approvati dal Consiglio di amministra zione; sottopone a quest'ultimo le proposte che ritiene comunque utili all'Istituto; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di necessità e di urgenza il Comitato di rettivo adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Art. 15.

Il Comitato tecnico è composto del direttore generale e di sei membri dei quali due nominati dal Ministro per la marina mercantile, uno dal Ministro per i trasporti e tre dal Consiglio di amministrazione, scelti fra persone esperte in materia tecnico-navale.

Il Comitato tecnico elegge fra i suoi membri il proprio presidente.

Il presidente e i membri nominati dai Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e dal Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono esser riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

Il Comitato tecnico è convocato dal proprio presidente quando egli lo ritenga opportuno e quando lo naio al 31 dicembre.

richieda il presidente del Registro, che può, ove lo creda, intervenire alle riunioni e presiederle.

Le deliberazioni, valide quando vi abbiano partecipato almeno quattro membri del Comitato tecnico, sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale quello del presidente.

Il presidente del Registro e il presidente del Comitato tecnico possono disporre che alle adunanze di questo siano di volta in volta aggregati con voto consultivo esperti di speciale competenza per l'esame di determinate questioni.

Art. 16.

Il Comitato tecnico si pronuncia sui progetti di regolamento tecnico e relative modifiche, nonché su tutte le questioni di carattere tecnico sottoposte al suo esame dal presidente del Registro, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo.

Art. 17.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per la marina mercantile, dal Ministro per il tesoro e dal Consiglio di amministrazione in persona ad esso estranea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'art. 11.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile

I revisori possono in ogni tempo, sia collettivamente che singolarmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifiche di cassa, e chiedere informazioni al Comitato direttivo. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei revisori in tempo utile prima delle riunioni nelle quali i bilanci stessi dovranno essere sottoposti al Consiglio di ammini-

Esaminati tali bilanci, il Collegio li trasmette al Comitato direttivo insieme ad una relazione illustrativa diretta al Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Spettano al Ministro per la marina mercantile nei riguardi del Registro i poteri previsti dall'art. 25 del Codice civile.

Lo stesso Ministro inoltre può, in caso di necessità, disporre ispezioni straordinarie per assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione del suo patrimonio.

Art. 20.

Il patrimonio del Registro è costituito dai beni mobili e immobili di sua proprietà.

Le entrate del Registro sono costituite:

- a) dai proventi patrimoniali;
- b) dai proventi derivanti dall'attività dell'Istituto:
- c) da eventuali altri proventi.

Art. 21.

L'anno finanziario dell'Istituto decorre dal 1º gen-

Art. 22.

Il Registro ha sede in Roma. Esso può istituire uffici, agenzie e rappresentanze in quei porti e centri industriali nazionali ed esteri nei quali, per la loro importanza, appaia utile che l'Istituto sia rappresentato. Il regolamento dei servizi stabilirà le specifiche attribuzioni degli organi periferici dell'Istituto.

'Art. 23.

Con appositi regolamenti saranno stabiliti:

a) l'ordinamento dei servizi il quale disciplinerà le funzioni dei vari organi dell'Istituto e determinerà le direttive per la sua organizzazione tecnico-amministrativa:

b) l'ordinamento del personale il quale determinerà le norme di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico l'attività a qualsiasi titolo e di previdenza di tutto il personale, ivi compreso il direttore generale, comunque occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 24.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti, per le finanze e per il tesoro, sarà determinato il sistema di retribuzione delle prestazioni effettuate per conto dell'Amministrazione statale e saranno fissate le relative tariffe.

Art. 25.

Lo statuto del Registro, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 26.

Nulla è innovato nei riguardi degli istituti di classificazione stranieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano già la loro attività in Italia.

'Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla stessa data restano abrogati: la legge 13 giugno 1935, n. 999; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667; la legge 16 giugno 1938, n. 1018 ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come n. 151; legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ALDISIO — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FERRARI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addi 13 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 43. — FRISCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947, n. 341.

Proroga al 31 dicembre 1947 del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944. n. 249, limitatamente al soli provvedimenti ed atti amministrativi, adottati sotto l'impero dei sedicente governo della repubblica sociale Italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Arlicolo unico.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944. n. 249, è prorogato al 31 dicembre 1947, limitatamente ai soli provvedimenti ed atti amministrativi, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, aventi riferimento a forniture, lavori e prestazioni varie di competenza delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 17 maggio 1947 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 342.

Ricostituzione del comune di Bolzano Novarese (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 101; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA BANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Bolzano Novarese, aggregato con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 101, al comune di Gozzano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Bolzano Novarese ed il nuovo organico del comune di Gozzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provin ciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 19 gennaio 1928, numero 101.

Al personale già in servizio presso il comune di Gozzano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta nfficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 14 maggio 1947 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 79. - Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 343.

Ricostituzione dei comuni di Buonanotte e Montelapiano (Chieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 settembre 1928, n. 2228; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Buonanotte e Montelapiano, aggregati con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2228, al comune di Villa Santa Maria, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

amministrativa, provvederà al regolamento dei rapistabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale porti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti. lamministrativa.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Buonanotte e Montelapiano ed il nuovo organico del comune di Villa Santa Maria saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2228.

Al personale già in servizio presso il comune di Villa Santa Maria, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti ail'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 14 maggio 1947 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 77. - FLASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 344.

Ricostituzione del comune di Santa Giusta (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Santa Giusta, aggregato con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910, al comune di Oristano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Santa Giusta Il Prefetto di Chieti, sentita la Giunta provinciate ed il nuovo organico del comune di Oristano saranno

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910.

Al personale già in servizio presso il comune di Oristano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli già goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 14 maggio 1947 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 345.

Ricostituzione dei comuni di Lequio Tanaro, Bergolo, Scarnafigi, Ruffia, Torre Bormida e Camo (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 143;

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1187;

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1505;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1063

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944. n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Lequio Tanaro, aggregato in parte a quello di Bene Vagienna e in parte a quello di Piozzo con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 143; il comune di Bergolo, aggregato a quello di Cortemilia con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1187, e i comuni di Scarnafigi e Ruffia fusi in unico comune denominato Scarnafigi Ruffia con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1505; il comune di Torre Bormida, aggregato a quello di Cortemilia con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1187; il comune di Camo, aggregato a quello di Santo Stefano Belbo con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1063, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Lequio Tanaro, di Bergolo, di Scarnafigi, di Ruffia, di Torre Bormida e di Camo ed i nuovi organici dei comuni di Bene Vagienna, Piozzo, Cortemilia e Santo Stefano Belbo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Scarnafigi, Ruffia, Bene Vagienna, Piozzo, Cortemilia, Santo Stefano Belbo e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sard inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 14 maggio 1947 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 76. - FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 346.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Fi-

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, col quale venne approvata la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Visti i regi decreti 7 giugno 1926, n. 1137, e 29 dicembre 1932, n. 1900, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta:

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1947, n. 6, della Camera di commercio predetta, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro:

Decreta:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti della Borsa di Firenze. amministrativa, provvederà al regolamento dei rapper quanto riguarda il rilascio di tessere d'ingresso porti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati. ai recinti riservati, viene modificata come segue:

Agenti di cambio:			
tessere d'ingresso	,	L.	500
uso cabina telefonica		n	2.000
per ogni rappresentante alle grida	•	>>	800
per ogni impiegato	•	n	700
per un primo fattorino	•	"	400
per un secondo fattorino	•)	500
Istituti di oredito, banchieri, commis osservatore alla grida (ed eventual sostituto) ed uso della cabina telefonica per gli istituti aventi diritto all'osserva	le a,	nari:	
tore alle grida. titolare o procuratore di banche ditte non aventi diritto all'osservator		L,	23.000
alle grida		»	3.000
ditte predetti con uso cabina telefonic))	10.000
per ogni impiegato))	2.000

per un secondo fattorino. 1.500Nei diritti di cui sopra è compreso l'uso del telefono urbano e interurbano e del riscaldamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 11 aprile 1947

per un primo fattorino

DE NICOLA

CAMPILLI

1.000

))

'n

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 19 maggio 1947 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 101. - FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 347.

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Filomarino in Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Considerata l'opportunità che il Palazzo Filomarino di Napoli, fondato nel secolo XIV, ricostruito nel XVI arricchito successivamente di nuovi elementi artistici, reso altresì illustre dalla memoria di grandi comini, da Carlo V & G. B. Vico, e dalla attuale dimora di Benedetto Croce, sia additato e conservato per il suo alto interesse artistico e storico, al rispetto della Nazione:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il Palazzo Filomarino in Napoli è dichiarato monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 12 aprile 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi 16 maggio 1947 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 88: - Frasca: DECRETO DEL OAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 348.

Quarta prolevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, on, 126, 127 e 130;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47, sono disponibili L. 154.220.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47, è autorizzata una quarta prelevazione di dire 42.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 43. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. L. 3.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 219. — Fondo a disposizione per spese di carattere riservato . 1.500.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 187-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « spese per le antichità e belle arti »). - Assegnazione straordinaria per l'acquisto della biblioteca « Adolfo Venturi ».

Cap. n. 192-quater (di nuova istitu-

zione). - Sussidi ad associazioni od enti per lo sviluppo della cultura nazionale. **35.000.000**

Totale L. 42.500.000

3.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti. addi 20 maggio 1947 Alla del Governo, registro n. 8, foglio n. 102. — FRASCA DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947.

Cessazione dall'incarico del commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo e ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 7 marzo 1920, n. 327 e 6 maggio 1920, n. 648, concernenti l'istituzione della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;

Visto il regio decreto 27 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1942, registro n. 13 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 172, con il quale il dott. Benigno Donadoni venne nominato commissario straordinario della Stazione suddetta;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo;

foreste:

Decreta:

Il dott. Benigno Donadoni cessa dall'incarico di commissario straordinario della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 6 maggio 1920, n. 648.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore dal nistrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nogiorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi 18 marzo 1947

DE NICOLA

SEGNI

(2271)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, tiere ed esposizioni:

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera di Foggia » approvato con regio decreto 6 febbraio 1942, n. 157;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati fino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nom nato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio:

Decreta:

Articolo unico.

L'on. Domonico Fioritto è nominato presidente dell'Ente « Fiera di Foggia ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Guzzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 2 maggio 1947

U Presidente del Consiglio del Ministri DE GARPERI

Il Ministro per l'industria e commercio MORANDI

(2272)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente c Fiera delle attività economiche siciliane » in Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera delle attività economiche siciliane » in Messina, approvato con regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati fino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria ammiminato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio:

Decreta:

L'avv. Giuseppe Romano è nominato presidente dell'Ente « Fiera delle attività economiche siciliane » in Messina.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzettu Ufficiale della Repubblica italiana,

Roma, addi 2 maggio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio MORANDI

(2273)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera della pesca » in Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera della pesca » in Ancona, approvato con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati fino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

L'avv. Enrico Malintoppi è nominato presidente dell'Ente « Fiera della pesca » in Ancona.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio MORANDI

(2274)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia del provvedimento 26 mag gio 1944 col quale venne accordato un nulla osta in via di massima all'impresa Fratelli Ferrarini da Concordia (Modena) per la cessione all'impresa Fratelli Lazzi di Pistoia di tutte le autolinee di cui essa era concessionaria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che con lettera 3 settembre 1941, n. 13678/ 13808, diretta all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bologna, questo Ministero. non accogliendo la domanda presentata dall'impresa Ferrarini e Castelli per la cessione di tutte le autolinee ad essa appartenenti in favore dell'impresa Fratelli Lazzi, dispose che gli autoservizi concessi all'impresa Ferrarini e Castelli dovevano continuare ad essere esercitati rispettivamente e in modo esclusivo dalle imprese anzidette; e che ove fosse stata accertata in tromissione nelle gestioni da parte di altre ditte ovvero fossero state riscontrate trasformazioni delle ditte, non approvate dall'Amministrazione, questo Ministéro avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti di decadenza delle concessioni stesse;

Ritenuto che successivamente l'impresa Ferrarini, con l'evidente scopo di eludere il diniego opposto da questo Ministero a una qualsiasi forma di intromissione nella gestione dei servizi da parte dell'impresa Lazzi, nominò suoi procuratori generali per l'esercizio delle linee medesime i fratelli Iacopo e Ferruccio Lazzi, titolari di quest'ultima, e che questo Ministero con lettera 6 aprile 1943, n. 4154/4407, diretta all'Ispettorato compartimentale di Bologna riconfermò il precedente disposto, non riconoscendo l'atto di procura intervenuto tra le parti, e comunicando all'impresa Ferrarini l'obbligo di revocare in un termine perentorio la procura medesima e di riassumere in proprio la gestione, ed invitando altresi l'Ispettorato di Bologna a rifiutare di ricevere la corrispondenza firmata da persona estranea alla gestione;

Ritenuto che il rifiuto opposto da questo Ministero di consentire qualsiasi forma di partecipazione della impresa Lazzi all'esercizio delle livee apportenenti all'impresa Ferrarini era determinata dalla necessità, in caso di cessazione delle linee Ferrarini, di riorganizzare e armonizzare i servizi secondo criteri meglio ri- Il Uinistro per le finance e il tesoro spondenti alle effettive esigenze del traffico;

Ritenuto che con lettera 26 maggio 1944, n. 1925/9075, il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, in palese contraddizione con la precedente condotta mantenuta ininterrottamente da questa Amministrazione, accordava invece all'impresa Ferrarini un nulla osta in via di massima per la cessione all'impresa Fratelli Lazzi, riservandosi di approvare in seguito la cessione stessa; provvedimento che peraltro non ha avuto attuazione;

Ravvisata la necessità di confermare i criteri sopra indicati circa la inopportunità di consentire la cessione di che trattasi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

E' dichiarato inefficace il provvedimento 26 maggio 1944, n. 1925/9075, del Ministero delle comun cazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, serv. 3º · del sedicente governo della repubblica sociale italiana, mediante :l quale venne accordato un nulla osta in via di massima all'impresa Fratelli Ferrarini da Concordia (Modena) per la cessione all'impresa Fratelli Lazzi di Pistoia di tutte le autolinee di cui essa era concessionaria.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addi 26 marzo 1947 Registro Bilancio trasporti n. 4, foglio n. 94. — CASABURI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1947.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate 6 delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste 2.020.000 . L. Spese previste 2.020.000 *

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addi 7 marzo 1947

II Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia Gullo

CAMPILLI

STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1947 al 30 giugno 1948

	ARTICOLI	
Somma	DENOMINAZIONE	Numero
Lire	PARTE I ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE OBDINARIE	
	CATEGORIA I Entrate effettive	
650.000	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione .	1
60.000	Versamenti per grazia	2
30.000	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	3
70.000	Fondi dei detenuti evasi o defunti	4
80.000	1	5
30.000	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	6
		7
	stiti e sui capitali investiti in rendita	
100.000	pubblica	
1.020.000	Totale delle entrate ordinarie	
	TITOLO II ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive	
per memorio	Entrate straordinarie diverse	8
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
per memorio	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	9
	Totale delle entrate straordinarie	
	Partite che si compensano con la spesa	
1.000.000	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	10
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I ENTRATE ORDINARIE	
1.020.000	Categoria I. — Entrate effettive	
1.020.000	Totale del titolo I	
	TITOLO II ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA 1. — Entrate effettive	
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
	Totale del titolo II	
1.020.000	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	
1.000.000	Partite che si compensano con la spesa	
2.020.000	Totale generale	

=		
	ARTICOLI	
Numero	Denominazione	Somma
	Parte II. — SPESA	
	TITOLO I SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I Spese effettive	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	850.000
	Spese per la pubblicazione di sentenze Spese di ufficio, stampati e cancelleria	15.000 30.000
	Restituzione di somme introitate per ven- dita di corpi di reato	30.000
5	Spese casuali	5.000
6	Fondo di riserva per spese impreviste	90.000
	Totale delle spese ordinarie	1.020.000
	TITOLO II SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I Spese effettive	
7	Spese straordinarie diverse	per memoria
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica	per memorio
	Totale delle spese straordinarie	
	Partite che si compensano con l'entrata	
9	Restituzione e incameramento di depositi .	1.000.000
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
١	TITOLO I SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I Spese effettive	1.020.000
	Totale del titolo I	1.020.000
	TITOLO II SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I Spese effettive	_
	CATEGORIA II Movimento di capitali	
	Totale del titolo II . , .	_
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.020.000
	Partite che si compensano con l'entrata .	1.000.000
	Totale generale delle spese . , .	2.020.000
	RIEPILOGO	
	Entrate	2.020.000
	Spese	2.020.000
	Differenza	
	 5)	

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Torino:

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Monaco Riccardo dell'Università degli studi di detta città nella carica di componente supplente della predetta Commissione, in quanto egli è stato messo temporaneamente a disposizione del Ministero degli affari esteri, giusta comunicazione fatta a questo Ministero dal rettore:

Decreta:

Il prof. Romano Silvio, ordinario di istituzioni di diritto romano dell'Università degli studi di Torino, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore pressola Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Monaco Riccardo.

Roma, addi 18 aprile 1947

Il Ministro: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addi 7 maggio 1947 Registro Giustizia n. 9, foglio n. 277. — OLIVA

(2279)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1947.

Revoca del decreto 11 marzo 1945 di sottoposizione a sindacato della S. A. Vogel, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1945, col quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. Vogel W., con sede in Milano, via Sansovino n. 8;

Ritenuto che a seguito di ulteriori indagini eseguite è risultato che nella suindicata azienda non esistono interessi di persone di nazionalità tedesca e quindi occorre revocare il provvedimento di sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 11 marzo 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Vogel W., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 23 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Revoca del decreto 13 marzo 1946, col quale è stata sott sposta a sindacato la Società per azioni « Acciai Marathon », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 13 marzo 1946, col quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sotto-posta a sindacato la Società per azioni « Acciai Marathon », con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Levi Giulio:

Ritenuto che, in base a nuovi elementi emersi è risultato che nella nominata società non esistono più interessi di persone di nazionalità della Germania e che si rende quindi opportuno procedere alla revoca del citato provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 33:

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 13 marzo 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni « Acciai Marathon », con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Levi Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 26 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Revoca del decreto 11 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta « Idromeccanica italiana » di Bähr Gerardo, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « Idromeccanica italiana » di Bähr Gerardo, con sede in Milano;

Ritenuto che il titolare della suindicata azienda, signor Bähr Gerardo, ha conseguita la cittadinanza italiana e quindi occorre revocare il sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 11 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta « Idromeccanica italiana » di Bähr Gerardo, con sede in Milano, via Donatello n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gametta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 30 aprile 1947

Il Ministro: CAMPELLI

(2182)

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta e S.I.L.C.A. » di Girolamo Pittaluga, con sede in Genova San Quirico, di allestire un nuovo impianto industriale

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie della ditta « S.I.L.C.A. » - Stabilimento Italiano Lavorazione Caramelle e Affini - di Girolamo Pittaluga, con sede in Genova San Quirico, con cementificio; le quali ha reso noto di aver trasferito il proprio stabilimento dolciario da Genova, via Ruspoli, a Genova San Quirico, ampliandolo con nuovi reparti di lavorazione e che intende attivare un nuovo impianto per la estrazione di zucchero greggio dai residuati di zuccherifici nel predetto stabilimento:

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.I.L.C.A. » di Girolamo Pittaluga, con sede in Genova San Quirico, è vietato attivare i nuovi reparti di lavorazione allestiti presso il proprio stabilimento dolciario di Genova San Quirico ed installare un nuovo impianto per l'estrazione di zucchero greggio dai residuati di zuccherifici.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Pagliarini Enrico, con sede In Romano di Lombardia (Bergamo), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale l'industria; 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie della ditta Pagliarini Enrico, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), con le quali ha reso noto l'ampliamento dei propri impianti dol- ghisa. ciari in Romano di Lombardia;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Pagliarini Enrico, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), è vietata l'attivazione di macchinario vario costituente l'ampliamento dei propri impianti dolciari, in Romano di Lombardia.

Roma, addi 14 maggio 1947

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla società e fratelli Radici & C. », con sede in Bergamo, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

> Vista la denuncia della società « Fratelli Radici & O. », con sede in Bergamo, con la quale ha reso noto che intende allestire in Monselice (Padova) un nuovo

Visto l'esito dell'istruttoria:

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime:

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla società « Fratelli Radici & C. », con sede in Bergamo, è vietato allestire in Monselice (Padova), un nuovo cementificio.

Roma, addi 14 maggio 1947

(2285)

Il Ministro: Morandi

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Fonderia Casari », con sede in Bergamo, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta « Fonderia Casari », con sede in Bergamo, con la quale ha reso noto che intende attivare, in Bergamo, una nuova fonderia di ghisa;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parcre della Commissione centrale del-

Decreta:

Alla ditta « Fonderia Casari », con sede in Bergamo, è vietato attivare, in Bergamo, una nuova fonderia di

Roma, addi 14 maggio 1947

(2290)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Sgura Angelo lu Oronzo, con sede in Ostuni (Brindisi), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie inoltrate dalla ditta Sgura Angelo fu Oronzo, con sede in Ostuni (Brindisi) con le quali ha Il Ministro: MORANDI reso noto che intende attivare in Ostuni, un pastificio; Visto l'esito dell'istruttoria;

(2287)

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale del-

l'industria;

Decrete:

Alla ditta Sgura Angelo fu Oronzo, con sede in Ostuni (Brindisi), è vietato attivare in Ostuni, un pastificio.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2291)

Il Ministro : MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Veneziano Domenico fu Luigi, con sede in Pagani (Salerno), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenzia'e 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta Veneziano Domenico fu Luigi, con sede in Pagani (Salerno), con la quale ha reso noto che intende ampliare la propria fabbrica per conserve alimentari in Pagani, con l'installazione di un impianto per la fabbricazione delle marmellate;

Visto l'esito dell'istruttoria:

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Veneziano Domenico fu Luigi, con sede in Pagani (Salerno), è vietato ampliare la propria fabbrica per conserve alimentari in l'agani, con l'installazione di un impianto per la fabbricazione di marmellate.

Roma, addi 14 maggio 1947

(2286)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Società Dauna agricola industriale oli », con sede in Cerignola (Foggia), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta « Dauna agricola industriale oli », con sede in Cerignola (Foggia), con la quale ha reso noto che intende allestire, in Cerignola, un impianto per estrazione oli dalle sanse e dai semi olcosi e successiva raffinazione;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale del l'industria:

Decreta:

Alla ditta « Società Dauna agricola industriale olt », con sede in Cerignola (Foggia), è vietato attivare, in Cerignola, un impianto per l'estrazione di oli dalle sanse e loro raffinazione.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2289)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta Di Maso Luigi, con sede in Apricena (Foggia), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie inoltrate dalla ditta Di Maso Luigi, con sede in Apricena (Foggia), con le quali rende noto che intende attivare in Apricena un nuovo pastificio:

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Di Maso Luigi, con sede in Apricena (Foggia), è vietato attivare in Apricena un nuovo pastificio.

Roma, addì 14 maggio 1947

(2292)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « Cooperativa bieticultori asolani », con sede in Asola (Mantova), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta « Cooperativa bieticultori asolani », con sede in Asola (Mantova), con la quale ha reso noto che intende allestire, in Asola, un complesso di impianti per la lavorazione delle bietole al fine di ricavare mangimi concentrati e zucchero;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Cooperativa bieticultori asolani », con sede in Asola (Mantova), è vietato allestire, in Asola, un complesso di impianti per la lavorazione delle bietole al fine di ricavare mangimi concentrati e zucchero.

Roma, addi 14 maggio 1947

(2293) Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla Società anonima cooperativa Latterie Agricole Riunite Cremonesi « L.A.R.C. », con sede in Cremona, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali:

Viste le denuncie della Società anonima cooperativa Latterie Agricole Riunite Cremonesi a L.A.R.C. », con sede in Cremona, con le quali rende noto che intende allestiste, in comune di Sospiro, uno stabilimento per accentrarvi la lavorazione del latte attualmente effettuata in quattro cascifici e un burrificio viciniori e per estendere la propria attività alla fabbricazione di latte in polvere, evaporato, condensato e zuccherato, ecc.;

Visto l'esito dell'istruttoria:

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società anonima cooperativa Latterie Agricole Riunite Cremonesi « L.A.R.C. », con sede in Cremona, è vietato estendere la propria attività alla fabbricazione di latte in polvere, latte evaporato, latte condensato zuccherato, ecc.

Roma, addi 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2294)

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Divieto alla ditta « I.C.A.B. » Industria Conserve Alimentari Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale (Vercelli), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia della ditta « I.C.A.B » Industria Conserve Alimentari Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale (Vercelli), con la quale ha reso noto che intende ivi allestire un impianto per la produzione di marmellate ed affini;

Visto l'esito dell'istruttoria:

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dei l'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.C.A.B. » Industria Conserve Alimentari Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale (Vercelli), è vietato allestire ivi un impianto per la produzione di marmellate ed affini.

Roma, addi 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Revoca del divieto fatto alla Società « Olea Romana dei Fratelli Corcos & C. >, con sede in Roma, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1947, con il quale alla Società « Olea Romana dei Fratelli Corcos & O. n, con sede in Roma, è stato vietato ampliare il proprio stabilimento in Roma, per la produzione di olio di seme mediante l'installazione di quattro presse e di un estrattore con solvente benzina;

Vista l'istanza della ditta, in data 29 gennaio 1947. intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale:

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria :

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 gennaio 1947, che vieta alla Società « Olea Romana dei Fratelli Corcos & C., con sede in Roma, di ampliare il proprio stabilimento in Roma, per la produzione di olio di seme mediante l'installazione di quattro presse e di un estrattore, con solvente benzina.

Roma, addi 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

> Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, è stato vietato di trasferire a Meda (Milano) varie attrezzature chimiche recuperabili dallo stabilimento di Napoli;

> Vista l'istanza della ditta, in data 3 ottobre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, di trasferire a Meda (Milano) varie attrezzature chimiche recuperabili dallo stabilimento di Napoli.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1928, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926 **decreti prepettizi concernenti restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca**

Pezzel Rosina, moglie; Ida-Maria, France-sco, Anna, Antonio Giacomo, Albino, Bru-no, Augusto ed Enrico Oscar, figli Wiedenhofer Anna, moglie; Giuseppe, Luigi, Francesco, Pietro, Antonio, Floriano, Glo-vanni, Goffredo, Alberto, Marianna, Not-Alnei Veneranda, moglie; Erlinda ed Erta, figlie Sa Craffonara Angela, moglie; Florino, Enrico, Amalia. Luizi. Angelo. Carolina • Ulte-Anna, Guglielmina e Marta, figlie; Ella Gasteiger Anna, moglie; Giuseppe, Antonio, Maria, Giovanna, Albino, Frida, Stefania Rindler, moglie; ed Anna Maria, Ellemunter Vittoria, moglie; Maria Rosina ro, Angelo, Giacomo, Emma e Giovanni Rindler Cecilia, moglle; Gluseppe, Glovanni ed Albina, figli Castlunger Maria, moglie; Angelina, Isidoufderklamm Anna, moglie; Anna, figlia Antonio, figlio, con la moglie Erlacher Familiari a cui è esteso il cognome Amalia, Luigi, Angelo, Carolina bina e Gerolamo, loro figlio e Francesco Antonio, figli Peraforada Cecilia nata Paolo, Maria, Angela burga e Giacomo, figli Ellecosta Tecla, moglie Bruno, figlio di Anna i l ed Armina, figli Canzlo, figli Bruno, figlio rico, figit Cognome ripristinate Kanetscheider Castlunger Pitscheid**er** Oberhuber Plottegger Palfrader. Palfrader Flatscher Erlacher Agreiter Winkler Messner Pichler. Volgger Gasser Troler Gerst Frei Data e luogo di nasoita 10- 5-1900 - Sarentino 89-11-1894 - Marebbe 28- 1-1871 - Marebbe 9-11-1894 · Marebbe 15-12-1895 · Marebbe 11- 6-1894 - Lappago 12- 5-1891 · Marebbe 4 5-1891 - Marebbe 9-11-1905 - Marebbe 25- 7-1880 - Marebbe 3- 4-1881 - Marebbe 2- 1-1904 - Marebbe 31- 1-1899 - Vipiteno 27- 5-1885 - Folana 21-11-1887 - Laces 19-10-1882 - Lana I -ep Peraforada Giuseppe fu Giuseppe (defunto) Aiarei Andrea fu Giuseppe (defunto) minore, a richie-Sartori Anna, ye-Messeri Gualtiero e María figil di Messeri Caterina e del fu Volgger Luigi Peraforada Giovanni fu Giuseppe Glacomo Cognome, nome e paternità dell'interessate Costalunga Luigi fu Giovanni Pezzei Giuseppe fu Giacomo Franchi Mattia fu Giovanni Vallazza Giovanni fu Rosa Troi Gluseppe fu Gluseppe Cantoni Roberto di Pietro Masoni Antonio fu Pietro Collini Rosa fu Giacomo Canazei Luigi di Maria 2 Bolzano Alnei Pietro fu Pietro Glacomo Dallepiatte Silvia, sta della madre dova Dallepiatte Messeri Caterina Torinesi Orsola Dallavia **Fints** Prefettura Ę. Ż Ę Ä. ğ Z Ä. Ä Ŗ. Ĭď. Ę, Ħ. Ę. ĬĠ. Z Id. Id. 1986 Gab. Gab. Gab. Gab. Gab. Numero del decreto Gab. Gab. Gab. 1987 Gab. 14838 Cab. 15733 Gab. Gab. Gab. 2379 Gab. 2385 Cab. 17908 Gab. 1995 Gab. 1988 1989 2258 1836 2054 1992 2194 Ä 2391 Data del decreto 10-2-1947 24-2-1947 8-2-1947 25-2-1947 24-2-1947 5-3-1947 20-3-1947 25-3-1947 Ä 걸 Ä 걸 Ä Z. Ŗ Ę. Ä Ŗ Nam. G'ord. Bedaz. 1274 1275 1276 1278 1279 1304 1475 1478 1479 1575 1720 1277 1476 1480 1477 1481 l

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Testa Candido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

> COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 145 decisions

N. 119/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Testa Candido fu Fe-lice, nato a Ciccagna il 3 ottobre 1900, residente in Genova, via Casaregis n. 26, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisiona:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Testa Candido contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 lu- Il segretario: D. Curcio glio 1946.

Roma, addi 14 aprile 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2116)

Esito del ricorso presentato da Bonati Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

> COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 147 decisioni

N. 84/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 16 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bonati Alfredo fu Vittorio, nato a La Spezia il 2 marzo 1890, domiciliato in Genova, via Nino Bixio n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Bonati Alfredo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 lu- 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804. glio 1946.

Roma, addi 16 aprile 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. Cuncio

(2117)

Esito del ricorso presentato da De Feo Domenico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del ? luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 146 decisioni.

N. 177/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 15 del mose di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame in ricorso presentato dal sig. De Feo Domenico fu Francesco Paolo, nato a Fornelli (Salerno) il 30 settembre 1914, domiciliato in Roma, viale Eritrea n. 34, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis)

., per non avere il De Feo svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da De Feo Domenico e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio

Roma, addi 15 aprile 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

(2189)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

176 Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che il giorno 14 giugno 1947, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico. in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 176º estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Torino-Cuneo » (2º emissione), passate a carico dello Stato in virtù del regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso a tutto questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 24 maggio 1947

(2317)

(2316)

Il direttore generale: Conti

155^a Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 16 giugno 1947, alle ore 9, in Roma, via Golto n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 155º estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel

piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 24 maggio 1947

Il direttore generale: Com

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DESITO PUEBLICO

Rettinche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1º pubblicazione).

Elence n. 15.

Si dichiera che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscri- zione	rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA	
1	2	8	4	5	
P. Red. 3,50 % (1934)	479213	560 —	Fertitta Salvatrice di Salvatore moglie di Piazza Vincenzo, dom. a Cefalù (Paler- mo), con usufrutto a Fertitta Giuseppa fu Francesco moglie di Fertitta Salvato- re, dom. a Cefalù (Palermo).		
14	479019	560	Fertitta Maria di Salvatore moglie di Serio Carmelo, dom. a Cefalu (Palermo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.	
Rend. 5%	177162	1.950 —	Fertitta Maria, ecc., come sopra, con usu- frutto a Fertitta Giuseppa fu Francesco, dom. a Cefalù (Palermo).	Come sopra, con usufrutto a Fertitta Ma- ria Giuseppa, ecc., come sopra.	
Cons. 3,50 % (190%)	277707	700 —	D'Urso Maria fu Francesco Paolo moglie di Pacifico Cerracchio di Giuseppe, dom. in Napoli, vincolata.	D'Urso maria fu Francesco Paolo moglie di Angelo Pacifico Cerracchio, ecc., come contro.	
Id.	277708	245	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	319653	56 —	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	376161	87,50	Prevideli Rosa fu Giuseppe Antonio, nu- bile, dom. in Cisore (Novara).	Previdoli Rosalia Appolonia fu Giuseppe Antonio, ecc., come contro.	
Id.	785023	444,50	Borneo Maria Concetta di Giovanni, moglie di Travascio Vincenzo, dom. a Castro- nuovo S. Andrea (Potenza), vincolata.	Borneo Concetta Maria, ecc., come contro.	
P. Red. 3,50 % (1934)	51967	56 —	Camici Andrea di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom, a Me- leto Cavriglia (Arezzo), vincolata.	Cambot Andrea di Annibale, minore, ecc., come contro.	
Id.	2942 08	304,50	Terzi Agostino fu Cristoforo, minore sotto la patria potesta della madre Glisoni Elisabetta ved. Terzi.	Terzi Agostina, ecc., come contro.	
Id.	202913	52,50	Ricci Luigina di Carlo, minore sotto la pa- tria potestà del padre, dom. a Sale (Ales- sandria).	Ricci Agostina Luigia di Carlo, ecc., come contro.	
Id.	202914	17,50	Ricci Luigina, ecc., come sopra, con usu- frutto a Ricci Carlo fu Massimo, dom. a Sale (Alessandria).	Come sopra, con usufrutto a Ricci Carlo, ecc., come contro.	
Id.	127013	350	Aimone Antonio fu Costantino, dom. in Vallemosso (Novara).	Almone-Gibello Giacomo Costantino Anto- nto, ecc., come contro.	
Cons. 3,50 %	638057	350 —	Come sopra.	Come sopra.	
(1906) P. Red. 3,50 % (1934)	30382 5	567 —	Merrola Rosa fu Giuseppe, moglie di Paca Giovanni, dom. a Grumo Nevano (Napoli).	Merrota Angela Rosa, ecc., come contro.	
Id	522790	1.207,50	Valsecchi <i>Ida</i> fu Giovanni ved. di Caselli Filippo, dom. a Roma, con usufrutto a Mastelloni Anna fu Luigi.	Valsecchi Adele Italia Ida fu Giovanni, ecc., come contro.	
Id.	496269	350 —	Carena Gaetano di Enzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cre- mona.	Carrera Gaetano Attilio di Enzo, ecc., come contro.	

Debito	Numero d'iscri- zione	Ammon- tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA	
1	2	8	4		
B. T. N. 4 % (1943 Serie C)	429	Cap. nom. 100.000 —	Picard Lita fu Pietro moglie di Colli di Felizzano Vittorio, vincolata.	Picard Angela Francesca fu Pietro, ecc., come contro,	
Id.	430	100.000	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	431	100.000	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	467	100.000	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	468	100.000	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	469	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.	
P. Red. 3,50 % (1934)	224673	225.000	Come sopra.	Come sopra.	
Id.	118499	91 —	Mosco Ofelia di Francesco, moglie di Pal- mentola Domenico, dom. in Roma, con usufrutto a Consiglio Concetta fu Grego- rio vedova, dom. a Gallipoli.	Come contro, con usufrutto a Consiglio Morta Concetta, ecc., come contro.	
Id.	118501	91 —	Mosco Adelaide di Francesco, nubile, dom. a Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Mosco Adelaide, eco., come contro, con usu- frutto come sopre.	
Id.	118503	91 —	Mosco Natalia di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.	
Id.	118510	91 —	Mosco Emilia di Francesco moglie di Co- lucci Vittorio, dom. in Afragola (Napoli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.	
Rend. 5%	56920	15.070	Pugliesi-Levi Eleonora di Clemente, mo- glie di Debenedetti Giacomo fu Gabriele, vincolata.	Pugliese-Levi Eleonora, ecc., come contro.	
B. T. Nov. 5 % (1944 Serie speciale)	134 5	Cap. nom. 47.500—	Sardo Salvatore di Gastone, dom. in Roma.	Sardo Salvatore di Gandolfo, dom. in Roma.	
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie E)	718	Cap. nom. 34.500 —	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito Anita fu Bonfiglio, dom. in Savona, con usufrutto a Polito Anita fu Bonfiglio.	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito Annita fu Ulisse, dom. in Savona, con usufrutto a Polito Annita fu Ulisse vedova Bonfiglio.	
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie O)	349	21.500 —	Come sopra.	Come sopra.	
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie M)	3 56	12.500	Come sopra.	Come sopra.	
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 50)	25 5	Cap. nom. 27.000 —	Personè Carolina di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nardò (Lecce).	Personè Maria Carolina di Federico, ecc., come contro.	
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 46)	263	Cap. nom. 4.000—	Come sopra.	Come sopra.	
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 62)	424	3.5 0 0 —	Colombo Mario fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Colombo Margherita fu Carlo, minore, ecc., come contro.	
Id.	427	1.500 —	Come sopra, con usufrutto a Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Come sopra, con usufrutto, come contro,	
P. Red. 3,50 % (1934)	430312	1.400	Ospedale maggiore di Milano, con usu- frutto a Castoldi Carla di Giuseppe, dom. a Milano,	Come contro, con usufrutto a Castoldi Carolina Carla di Giuseppe, dom. a Milano.	

Debito	Numero d'iscri- zione	Ammon- tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
	Ì	i		<u> </u>
Cons. 3,50 % (1906)	306781	70 —	Mezzana <i>Nicolò</i> fu Cesare, dom. a Savona (Genova).	Mezzana Francesco Nicolò fu Cesare, eco., come contro.
Id.	242541	70 —	Mezzana Niccolò fu Cesare, ecc., come so- pra.	Come sopga.
Rend. 5%	116351	135 —	Tedeschi Rosanna e Dora di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Tedeschi Giovanni Battista fu Pietro, domiciliato a Milano.	Tedeschi Rosanna e Dora di Pietro Giovana ni Battista, ecc., come contro, con usu- frutto a Tedeschi Pietro Giovanni Batti- sta fu Pietro, dom. a Milano.
Id.	169748	640 —	Briatore Teresa fu Felice moglie di Capel- lo Giovanni, dom. in Torino, vincolata.	Briatore Maria Teresa, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	228235	507,50	Mignini Giulia e Nazzareno di Luigi, mino- ri sotto la patria potestà del padre, dom. in Cupra Marittima (Ascoli Piceno).	Mignini Giulia e Nazzarena, ecc., come con- tro,

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addl 10 maggio 1947.

.....,

(2239)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 maggio 1947 - N. 101

Argentina	25	Norvegia	2 0, 16 25
Australi a	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5,45	Portog allo	4,057
Canadà	100	Spagna	9 . 13
Danimaros.	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70
mais (Domba),	00,20	omone sou	200, 10
Rendita 3,50 % 190	6	. 	77, 80
Id. 3,50 % 190	2		76, 80
Id. 3 % lordo			65, 50
Id. 5 % 1935			88, 275
Redimibile 3,50 %	1934		73,025
	(Ricostruzion	θ)	82,475
Id. 5 % 19		-	88, 175
Obbligazioni Vene	zie 3,50 % .	· • • • • • • •	98,60
Buoni del Tesoro		no 1948)	98, 70
	5 % (15 febbr	•	95, 975
	5 % (15 febbr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	94, 125
	5 % (15 setter		93, 875
		950 (3º serie)	93, 35
		950 (4ª serie)	93, 90
	·		•
	5 % (15 aprile	8 1951)	93, 80
	4 % (15 setten	nbre 1951)	. 89, 35
Id.	5 % converti	ti 1951	93, 70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 17 per smarrimento di certificati di rendite nominative di cui fu eseguita la prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 19 luglio 1946, la seconda nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 19 settembre 1946 e la terza nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 20 novembre 1946, i numeri di sicrizione del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 106871 e numero 415269 intestati, rispettivamente, a Carrelli Maria fu Francesco e a Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, debbono intendersi rettificati in 206871 e 413269.

Parimenti nell'elenco n. 12 per smarrimento di certificati di rendite nominative di cui fu eseguita la prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 18 dicembre 1946, la seconda nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1947 e la terza nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1947, il numero di iscrizione del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 413967 intestato a Passante Spaccapietra Luisa fu Alfredo deve intendersi rettificato in 413267.

(2308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di smarrimento di mandato

Ai sensi dell'art. 675 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, si comunica lo smarrimento dei mandato n. 742 di L. 53.920 a favore dell'Orfanotrofio agricolo Vigna Pia di Roma, emesso in data 10 aprile 1946 sul cap. 30 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Si dichiara che, trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione si provvederà, a seguito di decreto della Direzione generale del tesoro, al rilascio di un duplicato del titolo in parola Nel contempo si dichiara la nullità del titolo nei confronti dei terzi.

(2307)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a settantasei posti di ispettore aggiunto di 3º classe (grado 11º, gruppo B) del ruolo del-l'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e auccessive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni:

Visto Il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 343;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Vista la nota n. 86694-12106-2.19-1-1-3-1 del 23 dicembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire un concorso per esami a settantasei posti di ispettore aggiunto (grado 11º, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantasei posti di ispettore aggiunto di 3º ciasse (grado 11º, gruppo B) dei ruolo dell'ispettorato del lavoro.

A dodici dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti del diploma di perito teonico industriale; a quarantotto dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere o perito commerciale; ed a sedici coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito agrario.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale - Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro), domanda in carta da bollo da L. 12, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio e indirizzo al quale si richiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro (già Ispettorato corporativo), precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo ed il grado dei

posti cui si riferiva il concorso, e l'esito ottenuto.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di eta e non oltrepassato il 35º alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per colore che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

 b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonshè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di eta per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per cotoro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonché per coloro che siano stati decorati ai valor militare o abbiasio conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti daile leggi razziaii, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopiaindicati limiti massimi di eta, pari al periodo di tempo intercorso tra li 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45º anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla tettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresi dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e dei personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su caria bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato:

3) titolo di studio, a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma originale di abilitazione a perito tecnico industriale;

b) diploma originale di ragioniere o perito commerciale;

c) diploma originale di perito agrario.

Non sono valevoli per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati dal cessato impero austro-ungarico.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notato e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

4) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, da rilasciarsi, su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed iesente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificate medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco (la cui firma sarà autenticata dal prefetto) se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n 3, det 29 gennaio 1932, n. 92, neila forma prescritta dal successivo art, 15.

1.'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un santiario di sua fiducia;

colare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolariz-

zata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex compattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonché, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nel ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra do vranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze ana-grafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dai nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8 da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o da vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notato quando il candidato orale. non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11) elenco in carta semplice, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I certificati di cui ai nn. 2), 4), 5), 6) e 7) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio se del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza L'istruzione formale e l'istruzione sommaria, delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre indicato al n. 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato terie: matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2), 7) e 8) del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in caria da ciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, commercio, del fallimento), su nozioni di contabilità generale comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a dello Stato, su elementi di merceologia, su elementi di stacoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano carta bollata. Solo quelli dichiaran indigenti dalla competente L'azione civile La competenza La polizia giudiziaria. L'istruautorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di zione formale e l'istruzione sommaria).

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matri- nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condutta e medico.

ATL 3L

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine unie per ia presentazione della nomanda, ad eccezione dei requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. A.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraiwo potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consenuto far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione dei quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. E' data facoltà si candidati ammessi alle prove orali di

produrre, prima di sosienere dette prove, i documenti che aitestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli ef-

fetti della nomina al posto cui aspirano.

i concorrenti attualmente alle anni potranno essere ammessi al concorso, anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredaria dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termina fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purche producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concersi per la nomina ad ispettore aggiunto di 3º classe del ruolo dell'Ispetiorato del lavoro.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Mis

nisteriale non motivato e insindacabile,

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova

Per i cencorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie;

1) composizione di lingua italiana:

2) legislazione del lavoro:

3) tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche o

metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro, sulle recnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento amministrativo, su elementi di statistica metodologica, su nozioni di diritto penale (la legge penale · le pene · il reato in generale · i delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti contro il patrimonio mediante frode), e su nozioni di procedura penale. (L'azione penale. L'azione civile La competenza, Lu polizia giudiziaria.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti i documenti di cui ai nn. 3), 8) e 9) ed eventualmente quello commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti ma-

1) legislazione del lavoro;

2) ragioneria e computisteria:

3) nozioni di economia politica.

La prova orale, oltre sulle anzidette materie, verterà sull'ordinamento amministrativo, su nozioni di diritto commertistica metodologica, su elementi di diritto penale (La legge penale. Le pene. Il reato in generale, I delitti contro la pub-(comprest quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, blica amministrazione. I delitti contro il patrimonio mediante

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti agrari, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana;

2) legislazione del lavoro:

3) industrie agrarie.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro, sulle industrie agrarie, sull'ordinamento amministrativo, sull'economia ed estimo rurale, sulla contabilità agraria, su mozioni di legislazione agraria, su elementi di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (La legge penale. Le pene. Il reato in generale. I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti contro il patrimonio mediante frode), e su nozioni di procedura penale. (L'azione penale. L'azione civile. La competenza. La polizia giudiziaria. L'istruzione formale e l'istruzione sommaria).

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alia prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3º classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11º del gruppo B, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquisiscono alcun diritto a coprire

quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Ark 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno, per alcun motivo, essere comunque destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale, o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli Uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentono, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già dipendenti di questa Amministrazione,

Art. 18.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del personale del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un funzionario del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°, gruppo A;
c) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di

grado non inferiore al 6°;

d) di due funzionari di grado non inferiore al 60, gruppo A degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un professore del ruolo degli istituti tecnici industriali (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

f) di un professore insegnante ragioneria in una università o in un istituto tecnico superiore (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali;

g) di un professore insegnante in un istituto tecnico agrario od in una scuola superiore di agricoltura (per i posti da conferire ai periti agrari);

h) segretario un funzionario di grado non inferiore al 9º. Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo anche i membri di cui alle lettere e), f), g) del precedente comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 3 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addi 30 aprile 1947 Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 65. — Bruno (2309)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFARLE gerente